

STATUTO

Associazione Culturale Ente del Terzo Settore

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita ai sensi dell'art. 18 della Costituzione italiana, degli articoli 36 e seguenti del codice civile, del Decreto Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito denominato "*Codice del Terzo Settore*", e dalle successive modificazioni ed integrazioni, un'associazione avente la seguente denominazione: "**Urban Vineyards Association**", siglabile in "**U.V.A.**", da ora in avanti denominata "Associazione". L'Associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui agli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino ed ha durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro. L'Associazione opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, del D. Lgs, 03/07/2017 n. 117, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione di attività culturali e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

L'Associazione si propone, in particolare, di identificare, mappare e valorizzare le vigne urbane, coltivazioni uniche all'interno di un'area metropolitana, che rappresentano un patrimonio agricolo, storico e culturale di enorme valore. Le viti coltivate all'interno delle città sono spesso dei veri e propri tesori di biodiversità in quanto le varietà antiche, in alcuni casi esemplari e biotipi rarissimi nel panorama ampelografico di una regione, sono state propagate nei secoli senza mai essere sostituite con altre più produttive o apprezzate dai mercati, come è avvenuto invece nei vigneti destinati alla produzione e al commercio.

L'Associazione si prefigge anche di costituire una rete internazionale delle vigne di città che possa farsi promotrice di progetti di recupero storico, di azioni di valorizzazione turistica e attività di marketing territoriale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà anche:

- . organizzare eventi, fiere, manifestazioni, convegni, corsi formativi, degustazioni, press tour, conferenze stampa;
- . svolgere attività di pubbliche relazioni e la creazione di gemellaggi e partnership con realtà italiane e straniere che condividono le medesime finalità e scopi;
- . ideare e realizzare azioni di marketing territoriale;
- . attuare ogni altra azione utile a favorire la conservazione, la conoscenza e la promozione delle vigne urbane, nonché del territorio e della cultura in cui esse si collocano;

. collaborare con enti scolastici, associazioni ed istituzioni, che condividano scopi e finalità dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla presente e futura normativa.

L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico oppure attraverso la cessione di beni o l'erogazione o servizi di modico valore.

L'Associazione potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate o da emanare dalla Comunità Europea, dallo Stato, dagli Enti Locali e da ogni altro ente pubblico o privato.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale e degli scopi sociali l'Associazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare, finanziaria, commerciale, pubblicitaria, e ogni altra attività che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente con il conseguimento dello scopo sociale.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti non commerciali che condividono gli scopi e le finalità partecipando alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo apposita domanda scritta contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita dallo stesso Consiglio direttivo.

La domanda di Associazione potrà essere respinta dal Consiglio direttivo con delibera motivata e comunicata al richiedente entro sessanta giorni. Avverso l'eventuale respingimento dell'istanza è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

All'atto della deliberazione di ammissione del Consiglio Direttivo e con il pagamento della quota associativa il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ente ed alla sua attività. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative.

In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- . eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- . essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- . frequentare i locali dell'Associazione;
- . partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- . concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- . essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- . prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- . rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- . svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- . versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'esclusione di un socio viene deliberata per gravi inadempimenti dall'Assemblea dei soci con voto segreto, su proposta del Consiglio direttivo e dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

In particolare, realizza un grave inadempimento il socio che:

- . non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- . senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale e non provveda a sanare l'inadempimento trascorsi trenta giorni dal sollecito scritto;
- . svolga attività contrarie agli interessi ed alle finalità dell'ente.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale provvederà alla relativa annotazione sul Libro soci.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

. l'Assemblea;

- . il Consiglio direttivo;
- . il Presidente;
- . il Vicepresidente;
- . l'Organo di controllo;
- . il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- . eventuali altri organi associativi, qualora istituiti.

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 e 2373 del Codice civile, in quanto compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche mediante e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- . nomina e revoca il Presidente, il vicepresidente e i componenti del Consiglio direttivo degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- . approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- . delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- . delibera sui ricorsi contro il mancato accoglimento della domanda di Associazione;
- . delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- . approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- . delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- . delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Gli associati possono partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di comunicazione telematici a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea si riunisce in forma straordinaria per modificare lo Statuto e per

deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'assemblea in forma straordinaria viene convocata con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.

Per la modifica dello statuto, l'Assemblea delibera con la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- . eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- . formulare i programmi di attività dell'Associazione sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- . predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- . predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- . deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- . deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- . stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- . curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- . determinare i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato;
- . approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ente;
- . costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni, fin ad approvazione del bilancio, e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea, dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione nei limiti fissati dall'Assemblea e sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimi in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Associazione, qualora lo ritenga opportuno ovvero al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, nomina l'Organo di controllo, anche in forma monocratica.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'ente trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- . quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- . finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per

progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ente;

- . erogazioni liberali di associati e di terzi;
- . entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- . eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- . altre entrate da eventuali attività secondarie e strumentali.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, così come previsto dal co. 3, art. 8, del D.Lgs. 117/2017, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale; l'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione, qualora lo ritenga opportuno ovvero al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Qualora i proventi superino i limiti di legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16

(Libri sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- . libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- . registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- . libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- . libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- . il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora istituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- . il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, qualora istituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale fisserà tempi e modalità.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 19 (Collegio dei Probiviri)

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ente e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Art. 20 (Presidente onorario)

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ente. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ente.

Art. 21 (Comitati Tecnici)

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ente intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice Civile, dal Decreto Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni.

In originale firmato: Mariateresa Buttigliengo - Luca Balbiano - Luigi Alberto Fumi Cambi Gado - Benedetto Carella - Fabrizio Gallati - Renzo De Antonia - Gianluca Eleuteri notaio.